

Delibera n. 26**COMUNE DI ROCCELLA IONICA**

Provincia di Reggio Calabria

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Oggetto** : Regolamento TASI (Tributo Servizi Individuali). Esame ed Approvazione

L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di settembre alle ore 16,30 convocato come da avvisi scritti in data 08.09.2014 prot. n. 12144, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito presso la sala consiliare del Comune, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed urgente, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

<i>N. Ord</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>PRES. (Si-No)</i>	<i>N. Ord</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>PRES. (Si-No)</i>
1)	<i>Certomà Giuseppe</i>	<i>Si</i>	8)	<i>Ingrati Carmen</i>	<i>Si</i>
2)	<i>Scali Francesco</i>	<i>Si</i>	9)	<i>Ursino Antonio</i>	<i>Si</i>
3)	<i>Cianflone Alessandra</i>	<i>No</i>	10)	<i>Melcore Chiara, Maria, Cornelia</i>	<i>Si</i>
4)	<i>Alvaro Gabriele</i>	<i>Si</i>	11)	<i>Chiefari Aldo</i>	<i>Si</i>
5)	<i>Falcone Bruna</i>	<i>Si</i>	12)	<i>Riitano Vanessa</i>	<i>Si</i>
6)	<i>Circosta Paola</i>	<i>Si</i>	13)	<i>Suraci Patrizia</i>	<i>Si</i>
7)	<i>Zito Vittorio</i>	<i>Si</i>			

**Presenti n°: 12;****Assenti n°: 1;**

Partecipa, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Generale ,dr.ssa Caterina Giroladini;

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Constatato che, essendo il numero dei presenti di 11, su 12 Consiglieri assegnati al Comune e su 12 Consiglieri in carica, più il Sindaco, l'adunanza è legale ai sensi del D.L.vo n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

Premesso che la presente proposta di deliberazione;

 **Non richiede** alcun parere preventivo in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo.

 **Richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, e che risulta FAVOREVOLE, per come riportato in allegato alla presente;

 **Comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente **richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria che risulta FAVOREVOLE per come riportato in allegato alla presente;

 **Non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **non richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

**DICHIARA APERTA LA SEDUTA**

ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Durante la trattazione del presente punto dell'O.d.G. sono presenti il Sindaco Certomà e n. 11 consiglieri. Assente n. 1 consigliere (Cianflone Alessandra) Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Ursino Antonio.

## **IL PRESIDENTE**

da la parola al consigliere comunale, assessore al Bilancio, Scali Francesco il quale spiega ai consiglieri presenti le ragioni tecniche e normative che hanno indotto questa Amministrazione a convocare in sessione straordinaria ed urgente la presente seduta del Consiglio Comunale. Ringrazia gli uffici comunali ed in particolare l'Ufficio Economico-Finanziario per la collaborazione data per la predisposizione degli atti. A grandi linee spiega ed illustra ai presenti in cosa consiste l'Imposta Unica Comunale comprensiva delle tariffe TASI-TARI ed IMU. Successivamente da lettura del documento che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Successivamente interviene il consigliere di maggioranza Alvaro il quale, nella qualità di Presidente della Commissione Istituzionale Bilancio e Programmazione, preliminarmente, ringrazia i componenti della stessa in quanto zelanti hanno partecipato alla seduta convocata in via d'urgenza. Da lettura di un documento che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B).

Successivamente il consigliere di minoranza Riitano chiede una sospensione di 5 minuti della seduta consigliere per visionare il regolamento TASI nel dettaglio. La sospensione viene concessa dal Presidente del Consiglio Comunale. Trascorsi 5 minuti riprendono i lavori.

Accertato che non vi sono altri interventi si passa alla votazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Dato atto che con altre delibere in successive sedute si provvederà ad approvare un nuovo regolamento IMU per adeguarlo alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TARI;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanta riguarda la TASI:

- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Viste inoltre le modifiche alla Legge 147/2013 apportate dal D.L. 6 marzo 2014, n° 16;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per

quanta attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 del 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti il parere tecnico e contabile favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con numero 12 voti favorevoli espressi per alzata di mano nei modi previsti dalla legge su numero 12 consiglieri presenti e votanti delibera

## **DELIBERA**

1. di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)" allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Su proposta del Presidente, con successiva votazione nei modi di cui sopra, con il seguente risultato: voti favorevoli 12 la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva, ai sensi c. 4 art. 134 TUEL.

Com'è noto sono soggetti all'imposta sui servizi indivisibili, oltre alle aree edificabili, i fabbricati in generale. quindi, devono passare alla cassa anche i titolari di immobili adibiti a prima casa. per i proprietari di prime case, che non pagano l'imu, la tasi mediamneta sara' piu' gravosa, tenuto conto che non fruiranno delle detrazioni previste per l'imposta municipale (200 euro piu' 50 euro per ogni figlio residente e dimorante nell'immobile di eta' non superiore a 26 anni) che la legge assicurava per questi immobili nel 2012, anno in cui non era previsto l'esonero.

Naturalmente poter valutare se i contribuenti che non pagano l'imu sono penalizzati dall'istituzione della tasi occorre tener conto delle scelte fatte in passato dalle amministrazioni comunali. nei comuni che nel 2012 hanno fissato l'aliquota massima (6 per mille) il nuovo tributo non dovrebbe avere effetti sfavorevoli rispetto all'imu. mentre puo' far rimpiangere ai contribuenti l'imposta municipale se nell'ultimo anno in cui l'anno pagata era stata deliberata l'aliquota minima (2 per mille). anche nei comuni che hanno scelto di applicare alle prime case l'aliquota di base (4 per mille>) per evitare un aggravio di costi e' necessario che si utilizzi la leva delle detrazioni o riduzioni d'imposta per alleggerire il carico fiscale. altrimenti, dal confronto tra quanto pagato per l'imu e tasi verra' fuori la richiesta di un maggior esborso di somme per molte famiglie.

Per esempio, un comune per il 2012 ha deliberato l'aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali. un contribuente che risiede in questo comune con moglie e due figli di eta' inferiori a 26 anni, titolare al 100% di un immobile adibito a prima casa, iscritto nella categoria catastale a3, e di tre pertinenze (garage, cantina e posto auto), per calcolare il quantum dovuto ai fini imu deve tenere conto della rendita catastale relativa a ogni singolo immobile, e delle detrazioni di legge, sia quella di base che quella prevista per ogni figlio. nello specifico. facciamo facciamo un esempio di calcolo:

rendita catastale dell'abitazione 500,00 €; garage 70,00 € cantina 60,00 €, posto auto 50 €

l'importo della rendita rivalutata del 5% va moltiplicata per 160

base imponibile 114.240, € applicando l'aliquota del 4 per mille si ha un'imposta di € 457,00 su questo importo doveva essere calcolata la detrazione standard (200 € piu' 100 € per i due figli che risiedevano nell'immobile) il tributo dovuto ammontava ad € 157,00.

applicando la tasi allo stesso immobile, senza detrazioni, con l'aliquota del 2,5 per mille, considerato che la base imponibile e' analoga a quella dell'imu, il contribuente pagherebbe 285,60 €. quindi piu' di quanto ha pagato per l'imu 2012.

Questo esempio dimostra che e' opportuno che gli enti locali utilizzano il loro potere regolamentare

per concedere agevolazioni e detrazioni d'imposta, soprattutto per carichi di famiglia e ai nuclei familiari più numerosi e più indigenti. ricordo che le scelte dei comuni in materia di aliquote devono comunque rispettare i criteri di ragionevolezza e non discriminazione.

Manovrando le aliquote al rialzo e' previsto un limite massimo al 2,5 per mille, ma solo per il 2014. in ogni caso la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu. per il solo 2014, e' prevista la possibilità di un ulteriore incremento entro il limite dello 0,8 per mille, con l'obbligo, però, di prevedere detrazioni a favore delle prime case e delle fattispecie a queste assimilate. vale a dire l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze e 10,6 per mille per tutti gli altri immobili. in altri termini il comune che vuole applicare un'aliquota Tasi sui fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze dell'1 per mille non potrà stabilire per i medesimi fabbricati un'aliquota Imu superiore al 9,6 per mille. in pratica ogni comune potrebbe spalmare il prelievo aggiuntivo sulle diverse tipologie di immobili (inclusa la prima casa) entro il tetto massimo dello 0,8 per mille. quest'ultimo potrebbe essere caricato per intero sull'abitazione principale (arrivando ad una Tasi pari al 3,3 per mille) oppure, in alternativa sugli altri immobili (arrivando all' 11,4 per mille come somma tra Tasi e Imu)



Consiglio Comunale del 10/09/2014

In qualità di Presidente della Commissione Consiliare "Per lo sviluppo economico, programmazione e politiche sociali", devo ringraziare i componenti Carmen Ingrati e Chiara Melcore che si sono resi prontamente disponibili appena convocati.

Allo stesso modo devo ringraziare il Responsabile del Servizio Ragioneria Pino Curciarello che, su invito, ci ha illustrato il regolamento in questione e l'assessore al Bilancio Francesco Scali per la sua presenza ai lavori.

Mi rendo conto che l'impegno per l'estate roccellese, la costituzione recente della Commissioni Consiliari con l'elezione dei relativi Presidenti, ci ha obbligato a convocare d'urgenza la riunione della Commissione.


Spero comunque che in seguito gli argomenti da porre all'attenzione delle Commissioni vengano proposti per tempo, in modo da poter programmare le date delle riunioni ed anche per consentire una più approfondita disamina e discussione.

A questo proposito devo aggiungere di aver accettato la nomina a Presidente della Commissione "Per lo sviluppo economico, programmazione e politiche sociali" e di componente delle Commissioni "Assetto del territorio" e "Problemi istituzionali" nella speranza di trovare un accordo con la mia amministrazione, nel rispetto delle vigenti leggi, per avere a disposizione il tempo necessario a partecipare alle varie riunioni delle Commissioni, senza per questo dover provocare squilibri nella gestione dell'Unità Operativa di cui io sono responsabile.

Capite bene cosa voglia dire chiedere oggi di assentarsi domani, anche per qualche ora, in una Unità Operativa di Rianimazione.

La risoluzione della questione sarà sicuramente dovuta anche alla disponibilità del mio Direttore ed alla possibilità di poter programmare con anticipo le riunioni di Commissione.

Gabriele Alvaro



luis  
→  
baf  
cu  
rbu

COMUNE	ROCCELLA JONICA
Data	10 SET. 2014
N.	12236
Cat.	11 Cl. 11 Fasc.

# COMUNE DI ROCCELLA JONICA (RC)

Il Revisore Unico dei Conti

## Verbale n. 31

**Parere sull'approvazione del regolamento e delle tariffe per la disciplina dell'imposta Comunale "IASI" art. 1, da comma 639 a 737, della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).**

L'anno 2014 il giorno 10 del mese di settembre, alle ore 10,00, si è riunito il Revisore Unico del Comune di Roccella Jonica, giusta nomina avvenuta in data 08 febbraio 2013 presso la Prefettura di Reggio Calabria, con le nuove modalità previste dall'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, convertito in Legge n.148/2011, e successive modificazioni, per l'espressione del parere di cui in appresso.

### RICHIAMATO

Secondo l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale:

a) al comma 1, lett. b), n.7, prevede che l'organo di revisione esprima un parere, tra le altre cose, sulla proposta di regolamento e di applicazione dei tributi locali;

b) al comma 1, lett. b), n.8, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.

c) l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, il quale dispone che: il termine previsto per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il bilancio medesimo bilancio di previsione fa riferimento;

### DATO ATTO

La legge Municipale in vigore dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta Unica Comunale, "I.U.C.", l' cui presupposti impositivi risultano connessi da un lato, al possesso di immobili e collegato alla natura e al loro valore, dall'altro, all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali, che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'imposta Unica Comunale, risulta composta di n° 3 tributi:

- 1) l'imposta Municipale Propria, I.M.U., di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle ricadenti nelle tipologie catastali A1, A8 e A9), le cui regole applicative ricalcano la normativa precedente, seppure con alcune modifiche sostanzialmente connesse ai regimi di esenzione del tributo come riscritte dall'art. 1, comma 707 della legge 147/2013.
- 2) T.A.S.I., tributo riferito ai servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale come

luis

definita ai fini dell'Imposta municipale Propria), di aree scoperte, nonché di quelle edificabili.

3) T.A.R.I., tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali;

che, all'art. 1, comma 704 della Legge 147/2013, il Legislatore ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., contenente la disciplina della TARES;

che il Comune di Roccella Jonica ha inteso regolamentare per il momento solo l'imposta T.A.S.I., rimandando l'approvazione del regolamento e delle tariffe della T.A.R.I. e dell'IMU con successivo atto,

#### ESAMINATI

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta TASI";

le bozze di regolamento redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 639 a 737 della Legge 147/2013, con i quali vengono disposti la disciplina e le modalità di gestione dell'Imposta TASI, in numero di quattro titoli e sei articoli

le proposte di deliberazione del C.C. riguardanti le aliquote del tributo in questione, che rientrano nei limiti massimi imposti dai commi 676 e 677 della citata legge 147/2013;

#### CONSTATO

che, ai sensi e per gli effetti del dispositivo normativo contenuto ai commi da 639 a 737 della Legge 147/2013, il regolamento sulla disciplina dell'Imposta TASI, esplica la propria efficacia a decorrere dal 01/01/2014.

la conformità del regolamento da approvarsi, alla normativa in vigore introdotta con Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), con riguardo alla disciplina dell'Imposta T.A.S.I.;

che, le aliquote previste, fanno stimare l'introito per l'Ente in Euro 267.894,55, al netto delle detrazioni applicabili;

#### VISTI

il parere di regolarità tecnica e contabile;

lo Statuto Comunale;

il vigente regolamento di contabilità;

il D. Lgs. 267/2000;

#### IL REVISORE UNICO DEI CONTI

#### ESPRIME

Per quanto di Sua competenza, parere favorevole alla proposta di adozione, da parte del Comune di Roccella Jonica, del regolamento per la disciplina dell'Imposta T.A.S.I., nonché delle aliquote indicate, così come proposte dal Consiglio Comunale dell'Ente.

La riunione termina alle ore 11,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roccella Jonica, li 10 Settembre 2014

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Gregorio Tassoni



**COMUNE DI ROCCELLA JONICA**



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASI**

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n.... del.....)

# **Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI**

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Indicazione analitica dei servizi indivisibili

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 4. Presupposto dell'imposta
- Art. 5. Esclusioni
- Art. 6. Soggetti passivi

### **TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

- Art. 7. Base imponibile
- Art. 8. Determinazione delle aliquote

### **TITOLO IV – DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

- Art. 9. Dichiarazioni
- Art. 10. Modalità di versamento
- Art. 11. Scadenze del versamento
- Art. 12. Somme di modesto ammontare
- Art. 13. Funzionario responsabile del tributo
- Art. 14. Accertamento
- Art. 15. Rimborsi
- Art. 16. Entrata in vigore

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2. Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

### **Art. 3. Indicazione analitica dei servizi indivisibili**

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### **Art. 4. Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

### **Art. 5. Esclusioni**

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono escluse dal tributo le scuole e gli immobili comunali.

### **Art. 6. Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo all'interno delle singole categorie "pluralità di possessori e "pluralità di detentori.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. In tali ipotesi, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

### **Art. 7. Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm.

### **Art.8. Determinazione delle aliquote**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze non soggette ad IMU e non può comunque eccedere il 2,0 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze soggette ad IMU.
2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

## **TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 9. Dichiarazioni**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

### **Art. 10. Modalità di versamento**

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

### **Art. 11. Scadenze del versamento**

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre.
2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

### **Art. 12. Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 (dieci) euro per anno d'imposta.

### **Art. 13. Funzionario responsabile del tributo**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### **Art. 14. Accertamento**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Art. 15. Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 12.

**Art. 16. Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2014.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**COMUNE DI ROCCELLA IONICA**  
**(Provincia di Reggio Calabria)**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
**(ai sensi dell'art.49 -comma 1 - Decr. Legisl. n.267/2000)**

**Proposta di Deliberazione** n. 26/2014

**Ufficio Proponente:** Area Economico Finanziaria

**Oggetto :** *Regolamento TASI (Tributo Servizi Individuali). Esame ed Approvazione*

**Visto** l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

**Visto** l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Motivazione: -----

Data 08.09.2014

Il Responsabile Area Economico Finanziaria  
F.to dr. Giuseppe Curciarello

**COMUNE DI ROCCELLA IONICA**  
**(Provincia di Reggio Calabria)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
(ai sensi dell'art.49 -comma 1 - Decr. Legisl. n.267/2000)

**Proposta di Deliberazione** n. 26/2014

**Ufficio Proponente:** Area Economico Finanziaria

**Oggetto:** *Regolamento TASI (Tributo Servizi Individuali). Esame ed Approvazione*

**Visto** l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

**Visto** l'art. 4 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

✓

**comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ed in ordine alla regolarità contabile si esprime parere preventivo FAVOREVOLE

Motivazione: .....

- **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **non richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile.

Data 08.09.2014

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
F.to dr. Giuseppe Curciarello

**Il Presidente del Consiglio**  
*F.to sig. Antonio Ursino*

**Il Segretario Generale**  
*F.to dr.ssa Caterina Giroldini*

---

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il **10 SET 2014** e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: **10 SET 2014**

**L'addetto al servizio**  
*F.to sig. R. Marcellino*

---

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il **10 SET 2014** e per 15 giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari in data **10 SET 2014** Prot. N° **12256**

Data: **10 SET 2014**

**Il Segretario Generale**  
*F.to dr.ssa Caterina Giroldini*

**Non sottoposta a controllo**

*(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3*



**ai sensi dell'art.134 comma 4;**

*(perché dichiarata immediatamente eseguibile)*

- ai sensi dell'art.134 comma 3;  
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data: \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
*F.to Dr.ssa Giroldini Caterina*

*E' copia conforme all'originale per uso amministrativo formato da n.\_\_\_\_ fogli compreso il presente.*

**Roccella Ionica, li 10 SET 2014**



**Il Segretario Generale**  
*Dr. Giroldini Caterina*

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **10 SET 2014** e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
*F.to dr.ssa Caterina Giroldini*